

Roma, 13 maggio 2022

Prot. n. 25

Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione

e per conoscenza

Dott. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto

Dott.ssa Barbara Fabbrini
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Oggetto: *derogabilità del vincolo quinquennale ex art. 35 comma 5 bis del D.L.vo 165/2001 come mod. dall'art. 1 comma 230 L. 266/2005*

È noto che codesta amministrazione consideri inderogabile il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione che la legge prevede in capo ai lavoratori neoassunti a seguito del superamento di un pubblico concorso. Tale inderogabilità è riconosciuta anche nella ipotesi di mobilità per interscambio ossia quando due lavoratori, di pari qualifica e retribuzione (equivalenza giuridica ed economica), chiedono di trasferirsi l'uno al posto dell'altro. Questa Organizzazione Sindacale ha sempre censurato la rigidità di tale posizione ma senza alcun successo in quanto codesta amministrazione ha sempre opposto la cogenza del vincolo normativo, peraltro dichiarato espressamente non derogabile dalla contrattazione collettiva.

Sulla *vexata quaestio* è intervenuto di recente il parere 24.3.2022 n. 0103321/2022 della Funzione Pubblica (in allegato 1) il quale ha affermato significativi ed innovativi principi in tema di derogabilità del vincolo quinquennale: *"... l'obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l'amministrazione rilevi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali"*; *"... l'ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per*

l'amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza"; "... la corretta interpretazione della norma esclude che, come rilevato, da essa possa inferirsi l'esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l'amministrazione sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione".

Dai principi sopra enunciati si evince che, fermo restano la illegittimità di una clausola contrattuale che escluda il vincolo quinquennale, ciascuna Pubblica Amministrazione **può consentire la mobilità del lavoratore neoassunto prima dello scadere del termine quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione quando la predetta mobilità, in coerenza con il principio di buona amministrazione, risulti essere più rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali rispetto alla permanenza nella sede del lavoratore medesimo**. E' il caso dei tanti lavoratori neoassunti i quali sono stati assegnati temporaneamente presso altri uffici giudiziari *ex lege* 104/1992: il definitivo trasferimento di questi lavoratori presso gli uffici ove attualmente prestano servizio consentirebbe di liberare i posti negli uffici di provenienza che ritornerebbero nella disponibilità dell'amministrazione ai fini di una loro copertura attraverso nuove assunzioni, attraverso procedure di mobilità interna o da altre pubbliche amministrazioni ovvero attraverso procedure interne di progressione giuridica. È il caso della mobilità per interscambio soprattutto nel caso in cui il capo dell'ufficio giudiziario abbia espresso il proprio assenso alla mobilità incrociata dei lavoratori. Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto si segnala il diniego opposto ad una lavoratrice dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, nonostante il parere favorevole espresso dal capo dell'ufficio, la quale aveva chiesto la mobilità per interscambio con un lavoratore di pari stipendio e qualifica del Ministero della Difesa (in allegato 2 e 3). È il caso, infine, dello scambio di ufficio a titolo definitivo tra lavoratori appartenenti alla medesima figura professionale *ex art. 19* accordo mobilità 15.7.2020, attualmente consentito ai lavoratori sottoposti al vincolo quinquennale solo *sub specie* di scambio per distacco: la certezza della sede, conseguente alla definitività del trasferimento reciproco nei rispettivi uffici, consentirebbe un più agevole radicamento dei trasferiti nella realtà lavorativa del nuovo ufficio con innegabili miglioramenti soprattutto in termini di produttività e di benessere organizzativo.

Tanto premesso, la CISL chiede che codesto Generale Ufficio faccia proprio l'orientamento della Funzione Pubblica sulla derogabilità del vincolo quinquennale, consentendo la mobilità del personale sottoposto al vincolo quinquennale, qualora la stessa risulti rispondente alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, ed in particolare trasferendo definitivamente i lavoratori neo assunti temporaneamente assegnati *ex lege* 104/1992 e riscontrando positivamente tutte le richieste di scambio *ex art. 19* accordo di mobilità e di interscambio avanzate dai lavoratori sottoposti a vincolo quinquennale soprattutto quando, come nel prospettato caso dell'ufficio del giudice di pace di Milano, le stesse siano corroborate dal consenso degli uffici di appartenenza.

La CISL confida in un positivo riscontro e porge distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra

